

**COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI**  
**Città Metropolitana di Napoli**

**DETERMINAZIONE N. 4 DEL 07 GEN. 2021**

**Oggetto:** trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di n. 2 Istruttori Amministrativi incardinati nel settore lavori pubblici. Determinazione n. 1140 del 30.12.2020. Rettifica ed integrazione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**Premesso che:**

- a) Alla sottoscritta è stato conferito incarico per la posizione organizzativa con l'attribuzione di tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) Con Delibera di C.C. n. 48 del 30 novembre 2020 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;
- c) Con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 30 settembre 2020 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;
- d) Con Delibera di C.C. n. 32 del 29 luglio 2020 è stato approvato il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019;
- e) L' art. 110 del D.L. N. 34/2020 (decreto rilancio) ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'art. 18, comma 1, lett. C del d. l. N. 118/ 2011, al 30 novembre 2020 e il mancato adempimento comporta, in primo luogo, il blocco delle capacità assunzionali dell' Ente;

**Dato atto che:**


- a) In data 1 marzo 2019 sono state assunte presso questo Ente le Sig.re Maria Luisa Busiello e Gabriella Micillo – Istruttori Amministrativi - cat. C1, a tempo indeterminato part time 50%;
- b) Le dipendenti su indicate con note rispettivamente prot. 36371e 36390 del 29/12/2020 hanno presentato istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale al 50% a tempo pieno;

**VISTO** l'art. 53, comma 14 del CCNL del comparto dei dipendenti Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018, secondo cui: " *I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni*";

**Considerato che**

- a) l'ARAN con parere n. 900-4CB1, ha precisato che previo accordo tra il dipendente e l'Amministrazione, il periodo di tre anni occorrente per la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, potrebbe essere ridotto a condizione che vi sia la disponibilità

*Handwritten signature*



**COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI**  
**Città Metropolitana di Napoli**

del posto in organico e che l'Ente ritenga tale scelta rispondente alle sue esigenze organizzative e di servizio;

- b) con D.G.C. n. 70 del 30.09.2020 l'Ente, all'esito di una capillare verifica della situazione relativa alle risorse di personale a disposizione, e al fine di arginare un'atavica condizione di estrema carenza di personale, in sede di programmazione del fabbisogno del personale triennio 2020/2022, ha previsto per l'anno 2020, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, di numero due istruttori amministrativi, sussistendone le relative condizioni economiche e amministrative;

**Tenuto conto**, in esito al completamento delle ricognizioni effettuate nel corso dell'istruttoria relativa agli atti di programmazione in materia di personale, della grave carenza di personale nel settore lavori pubblici di questo Ente e della disponibilità dei posti nell'organico dell'ente;


**Considerato** che per quanto riguarda i riflessi dell'aumento delle ore del rapporto di lavoro a tempo parziale sui vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è ormai consolidata la posizione delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (cfr., ad esempio, delibera Emilia Romagna n. 8/2012, delibere Lombardia n. 51/2012 e 272/2015, delibera Toscana n. 198/2011, delibera Sardegna n. 67/2012) secondo cui:

- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è pertanto considerata come una nuova assunzione; tale limitazione è circoscritta al solo caso, specificamente previsto dalla norma, della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non invece al mero incremento di ore;
- diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario, per il quale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione.

**Dato atto** che in data 30 dicembre 2020 veniva pubblicata la determinazione n. 1140 con la quale si disponeva, la trasformazione giuridica del rapporto di lavoro dei predetti dipendenti Istruttori amministrativi Sig.re Maria Luisa Busiello e Gabriella Micillo da un regime di part time al 50% a un regime di rapporto a tempo pieno.

**Dato atto che** la spesa da sostenere per il ripristino dell'orario del predetto rapporto di lavoro, da tempo parziale 18 ore a tempo pieno 36 ore settimanali è già stata prevista in sede di programmazione del fabbisogno del personale triennio 2020/2022 ed è contenuta nel tetto dato dalla media del triennio 2011-2013;

**Dato atto** pertanto - in virtù di quanto sopra esposto e dell'espletata istruttoria effettuata all'esito della verifica della sussistenza delle condizioni per procedere a tale tipo di trasformazione dell'orario di lavoro da part time a full time e delle cui ragioni giuridiche se ne dava capillare atto nella stessa e, viepiù, nella deliberazione n. 70 del 30 settembre 2020 di programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio in corso - che con il predetto provvedimento veniva



**COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI**  
**Città Metropolitana di Napoli**

trasformato il rapporto di lavoro dei dipendenti Istruttori Amministrativi Sig.re Maria Luisa Busiello e Gabriella Micillo da part time al 50% a rapporto a tempo pieno al 100%, con decorrenza dalla data di pubblicazione del predetto atto;

**Dato atto** che la modifica del sistema di contabilità pubblica in termini di programmazione pluriennale – triennale nel caso - e non più annuale di gestione delle risorse, imponga delle scelte giuridiche e delle ricostruzioni ermeneutiche coerenti anche sotto il profilo dell'inquadramento degli atti che dalla cornice rappresentata dal Bilancio e dagli atti di programmazione si vanno via via sulla tela a stagliare, com'è il caso, appunto, della programmazione triennale del fabbisogno del personale;


**Dato atto** che lo stato di emergenza derivante dalla fase pandemica in atto ha determinato al contempo la dilatazione dei termini procedimentale e l'allungamento del processo di programmazione, che, tra l'altro, nello specifico contesto di riferimento, ha determinato un progressivo dilatarsi dei termini di approvazione degli stessi anche in considerazione del fatto che l'Ente in data 20 e 21 settembre è stato coinvolto nella tornata elettorale e che gli esiti della stessa si sono tradotti nel formale insediamento del Consiglio comunale solo in data 19 novembre, in virtù dell'adozione della deliberazione consiliare di proclamazione degli eletti, cui ha fatto seguito l'adozione di tutta una serie di ulteriori atti di programmazione, tra cui l'approvazione del Bilancio di previsione – adottato con deliberazione di C.C. n. 48 solo in data 30.11.2020 - con conseguente concentrarsi di tutte le scadenze anche adempimentali che dallo stesso derivano e l'approvazione del Bilancio consolidato – adottato con deliberazione di C.C. solo in data 22 dicembre 2020 - nonché la concentrazione della necessità di adozione di una serie di atti di programmazione, gestione e accountability tutti nella fase finale dell'anno;

**Dato atto**, d'altro canto e per quanto qui rileva, che il Bilancio consolidato 2019, il cui termine di approvazione pure veniva posticipato dall'art. 110 del D.L. N. 34/2020 (decreto rilancio) al 30 novembre 2020;

**Atteso che** nelle more della definizione del procedimento di trasformazione dell'orario di lavoro *de quo*, in data 04.01.2021 veniva comunicato all'Ufficio ragioneria che dalle periodiche attività di monitoraggio non risultava ancora completata la trasmissione dei prospetti relativi al Bilancio Consolidato 2019 e che, pertanto, l'Ente doveva ritenersi di fatto soggetto all'applicazione delle sanzioni secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge n.113 del 2016 e dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Rilevato che** la mancata trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni nei termini di legge comporta, come fatto rilevare dalla stessa BDAP, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, ovvero il divieto di procedere ad assunzioni di personale finché perdura tale inadempimento.

**Letto** in particolare l'articolo 9, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, che testualmente prevede "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato,



## COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

### Città Metropolitana di Napoli


gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo." (Corte dei conti, sez. Abruzzo, del. n. 103/2017 e n. 12/2018; sez. Puglia, del. n. 98/2018; sez. Campania, del. n. 80/2018 e n. 130/2018).

**Letta** la recente ermeneutica della Corte dei Conti sulla complessa situazione giuridica derivante dall'applicazione della predetta norma nell'ipotesi in cui la stessa debba fare i conti con la realtà fattuale dei singoli Enti, rispetto ai quali le scadenze di adozione degli atti e quelle relative agli adempimenti alla stessa adozione connessi, si dovessero dilatare nel corso dell'anno, da interpretare e articolare anche su nuove necessità interpretative connesse dallo stagliarsi sul contesto ordinamentale di riferimento tutta la singolare e eccezionale normativa derivante dalla stato di emergenza connesso al verificarsi della situazione pandemica da COVID 19 (ex plurimis sez. contr. Piemonte n. 136 depositata il 19 dicembre 2018).

**Dato atto**, in particolare, che per l'anno 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio consolidato 2019 è stato prorogato, a norma dell' art.110 del D.L. N. 34/2020 (decreto rilancio) al 30 novembre dell'anno appena trascorso. Atteso al contempo che l'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 07.12.2020 ha approvato lo schema di Bilancio consolidato da trasmettere al Consiglio e che successivamente, con deliberazione n. 48 del 22 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato definitivamente il Bilancio consolidato.

**Dato atto** che sulla scorta dell'interpretazione paventata dall'Organo di controllo - e che sembra trovare conforto da una parte della giurisprudenza contabile pronunciata sul punto - che il prescritto termine di comunicazione fosse venuto a scadenza proprio nelle more - o in concomitanza - della stipula dei contratti di trasformazione del personale part time innanzi menzionato - effettuata al momento solo parzialmente ( per n. 1 contratto) mediante apposizione di postille ai contratti precedentemente stipulati - non trattandosi, nel caso, di nuova assunzione in senso stretto sotto il profilo fattuale, ma solo di nuova assunzione "in senso figurato" attesa la sussunzione della presente fattispecie sotto l'egida del rispetto di tutte le condizioni previste in caso di nuove assunzioni, così come rammentato ai punti che precedono, per poter essere azionata;

**Valutato** al contempo che in base a una diversa - e pur astrattamente sostenibile - prospettazione giuridica degli obblighi sanzionatori derivanti dall'applicazione della norma relativa alla trasmissione del Bilancio consolidato citata, che in ogni caso, sotto il profilo giuridico, gli atti compiuti fino al 30 di dicembre possano ritenersi, comunque, validamente adottati, atteso che a quella data era concomitante la scadenza del termine di comunicazione - volendo assumere l'interpretazione più restrittiva in forza della quale il termine inizierebbe a decorrere a far data dalla astratta scadenza di adozione dell'atto ovvero il 30 novembre e non della scadenza dei 30 gironi dalla deliberazione di approvazione dello schema di bilancio in giunta - 07.12.2020 - o della definitiva approvazione consiliare - 22 dicembre.



**COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI**  
**Città Metropolitana di Napoli**

**Dato atto** tuttavia che, per quanto concerne l'adozione nelle more del completamento della trasmissione dei successivi atti di formalizzazione del passaggio a full time l'adozione degli stessi, nel caso in cui si volesse accondiscendere all'interpretazione che sembra essere stata data dalla BDAP, dalla spesa derivante dai nuovi instaurandi rapporti potrebbe derivare una reazione di carattere sanzionatorio in capo agli Organi dell'Ente scaturente dalla presunta illiceità degli atti posti in essere (Cfr. Corte dei Conti Sez. giurisdizionale Marche Sentenza n. 41 del 11.05.2020);

**Dato atto** che l'Ufficio ragioneria nelle more dell'istruttoria del presente atto, in data 05.01.2020 provvedeva in ogni caso, alla comunicazione dei dati e delle schede relativi al Bilancio consolidato 2019 alla BDAP, ottemperando al prescritto obbligo.

**Valutata la grave situazione emergenziale in atto in uno alla atavica condizione di carenza di personale dell'Ente, le quali entrambe impongono l'adozione di atti urgenti, sia relativamente al processo della loro materiale formazione e adozione sia con riferimento al corredo degli effetti sui quali tali atti vanno ad incidere – come nel caso relativamente al potenziamento del Servizio di Polizia municipale, ritenuto per tutto il periodo emergenziale servizio essenziale e settore cruciale, al punto che nella decretazione di urgenza all'interno dell'Ente, effettuata sulla base della normativa relativa allo stato di emergenza, lo si escludeva financo dalla possibilità di poter attendere anche parzialmente ai propri compiti in regime di lavoro agile e di cui era stato richiesto un adeguato potenziamento nel minor tempo possibile per assicurare i compiti di sorveglianza e controllo del territorio fondamentali per contrastare l'epidemia in atto;**

**Ritenuto** pertanto di provvedere alla rettifica e integrazione degli effetti della determinazione n. 1140 del 30 dicembre 2020, per tutte le ragioni innanzi esposte e per l'effetto al completamento della formalizzazione del processo di trasformazione dell'orario di lavoro da part time 50% a tempo pieno 36 ore settimanali, dei dipendenti su menzionati;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;


Il CCNL dei dipendenti del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa, da valere qui come integralmente riportati e trascritti:

1. Di rettificare e integrare con tutte le motivazioni e integrazioni indicate nel presente atto la propria determinazione n. 1140 del 30 dicembre 2020 al fine di dar modo di ottemperare al completamento del procedimento di trasmissione di adozione del Bilancio consolidato 2019 alla banca dati BDAP;



**COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI**  
**Città Metropolitana di Napoli**

2. Di stabilire la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti Busiello Maria Luisa e Gabriella Micillo – Istruttori Amministrativi categ. C1 - da tempo parziale 18 ore (50%) a tempo pieno, a decorrere sotto il profilo giuridico, dalla pubblicazione della determina n. 1140 del 30/12/2020, dando atto che la predetta determinazione ha, comunque, prodotto l'effetto giuridico della trasformazione dei contratti di lavoro indicati da part time a full time, dando atto al contempo che, sotto il profilo economico - attesa la sussistenza della comunicazione della BDAP del 04 gennaio - la maturazione dei maggiori compensi derivanti dal rapporto in questione avverrà a far data dalla pubblicazione del presente atto e in base alle iscrizioni di cui al Bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2021;
3. Di dare atto che la data di decorrenza della suddetta trasformazione del rapporto di lavoro decorre, sotto il profilo giuridico, a far data dall'adozione della determinazione n. 1140 del 30/12/2020 - andando a gravare sul piano annuale delle assunzioni relative all'anno 2020 - mentre gli effetti economici e degli altri effetti derivanti dalla modifica del contratto di lavoro, decorreranno a far data dalla pubblicazione del presente atto cui seguirà la integrazione dei contratti individuali da formalizzarsi successivamente all'adozione della presente, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva;
4. di approvare l'annotazione della presente trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time (36 ore settimanali) a decorrere dalla pubblicazione del presente atto, nel contratto di lavoro già stipulato dalle parti ai sensi dell'art.4 – comma 13 – del CCNL Integrativo 14/9/2000.
5. di precisare che il rapporto di lavoro a tempo pieno è disciplinato, per la parte giuridica ed economica, dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente atto al I Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

Il Responsabile del I Settore  
Dr.ssa Raffaella Gagliardi